

N. R.G. 886/2023



Corte d'Appello di Milano

Sezione quarta civile

composta dai Magistrati:

dr. Francesca Maria Mammone	Presidente
dr. Irene Lupo	Consigliere
dr. Roberta Nunnari	Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **886/2023** promossa da:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (C.F. 05027640159), elettivamente domiciliata in Via Barbarasa 23, Terni presso lo studio dell'avv. Giovanni Diotallevis, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Adolfo Di Majo;

appellante

BASICITALIA S.P.A. (C.F. 05588030014), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Sindico in Torino Corso Cairoli n.2, che la rappresenta e difende come da delega in atti unitamente agli avv.ti Eugenia Ravezzani e Massimo Tavella;

appellata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sulle seguenti conclusioni:

per Federazione Italiana Sport Invernali: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c., la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti esposti nel presente atto; - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1411/2023, emessa dal Tribunale di Milano, sezione VII civile, Giudice Dott. Federico Salmeri, pubblicata il 22/02/2023, RG n. 43609/2021, Repertorio n. 1477/2023 del 22/02/2023, notificata il 23/02/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento di BASICItalia s.p.a. rispetto alle disposizioni del Contratto, nonché per le ragioni e le motivazioni tutte, indicate ed espresse in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di BASICItalia s.p.a., con condanna al risarcimento del danno che, in via processuale e salva ogni diversa determinazioni nei termini di giustizia, si indica in euro 12.000.000,00; - nel merito: rigettare le

domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”

Per BASICITALIA s.p.a.: In via principale - Rigettare l’impugnazione alla sentenza n. 1411/2023 del Tribunale di Milano resa nel procedimento R.G. 43609/2021 in data 22 febbraio 2023 e, per l’effetto - Confermare sentenza n. 1411/2023 del Tribunale di Milano resa nel procedimento R.G. 43609/2021 in data 22 febbraio 2023 In ogni caso Confermare l’accoglimento delle ovvero accogliere le domande rassegnate in via principale da BASIC Italia S.p.a. con l’atto di citazione notificato a FISI in data 27 ottobre 2021 e che di seguito si richiamano:

Nel merito In via principale

- accertare e dichiarare che tra BASIC e FISI è stato concluso un contratto di sponsorizzazione e fornitura mediante lo scambio di Proposta FISI e Accettazione BASIC, ovvero per l’esercizio del diritto di prelazione da parte di BASIC, nei termini e alle condizioni in esse contenuti;
- accertare e dichiarare, occorrendo, che i Punti Definitivi, come definiti in narrativa, sono idonei a indicare le modalità di esecuzione del suindicato contratto e lo integrino così come confermati da BASIC nel doc. 5, in data 25 giugno 2021;
- accertare e dichiarare, occorrendo, che i Punti Non Definitivi, come definiti in narrativa, costituiscono proposte di modifica unilaterale al contratto concluso e perfezionatosi in data 3 giugno 2021 e, pertanto, possono integrare tale contratto nei limiti indicati da BASIC nel doc. 5, in data 25 giugno 2021; e, per l’effetto:
- Condannare e ordinare a FISI di adempiere a tutte le obbligazioni assunte nel suindicato contratto;
- inibire a FISI la conclusione di un contratto di sponsorizzazione e fornitura con un terzo per le stagioni agonistiche 2022/2023, 2023/2024, con diritto di prelazione per un eventuale rinnovo per ulteriori 4 stagioni agonistiche e quindi fino alla data di scadenza del termine della stagione agonistica 2029/2030; inibire a FISI l’utilizzazione, nella propria attività agonistica (gare e allenamenti) e mediatica, di articoli di abbigliamento che rechino marchi diversi da quelli indicati nel Contratto, così come definito in narrativa

In subordine, nel caso in cui l’Ecc.ma Corte d’Appello dovesse accogliere le domande di riforma della Sentenza da parte di FISI, si insta per l’accoglimento delle seguenti domande:

In via Istruttoria: A. Accogliere i seguenti capi di prova per testimoni: I.Vero che Lei, tra il 10 e il 19 ottobre 2021 ha contattato il Sig. Alessandro Bora, dipendente di BASIC; II.Vero che, tra il 10 e il 19 ottobre 2021, Lei ha richiesto al Sig. Alessandro Bora un intervento tecnico sulle tute per la Squadra Femminile di sci alpino, di cui al doc. 30, che si rammostra; III.Vero che, tra il 10 e il 19 ottobre 2021, il Sig. Gianluca Rulfi l’ha contattata per richiedere un intervento tecnico sulle tute per la Squadra Femminile di sci alpino, di cui al doc. 30 che si rammostra; IV.Vero che, in data 19 ottobre 2021, si trovava presso il Blu Hotel Senales ZirmCristal, in Val Senales (provincia di Bolzano) per un incontro con la Squadra Femminile di sci; V.Vero che, in data 19 ottobre 2021, si trovava presso l’hotel il Blu Hotel Senales Zirm-Cristal, in Val Senales (provincia di Bolzano) per un incontro con i sign.ri Alessandro Bora e Vera Parisi; VI.Vero che, in occasione dell’incontro tenutosi presso l’hotel il Blu in Val Senales (provincia di Bolzano) sono state discusse le modifiche da apportare alle tute di cui al doc. 30 che si rammostra. VII.Vero che, in data 7 dicembre 2021, presso i magazzini di BASICItalia S.p.A., situati in Strada della Cebrosa 106, Torino, pervenivano i materiali termici ordinati per le Olimpiadi di Pechino 2022; VIII.Vero che, in data 21 gennaio 2021, Lei ha ricevuto una telefonata dal Sig. Giovanni Santini, in occasione della quale le veniva espressamente richiesto di consegnare il materiale termico, per le Olimpiadi Invernali di Pechino, in data non prima del 25 gennaio 2022; IX.Vero che Lei si occupa della logistica e della gestione dei magazzini per la Federazione Italiana Sport Invernali; X.Vero che, tra il 10 e il 21 gennaio 2022, Lei ha contattato il Sig. Matteo Coiatelli, dipendente BASIC; XI.Vero che, in occasione dei contatti con il sig. Matteo Coiatelli, tra il 10 e il 21 gennaio 2022, Lei ha chiesto espressamente, di inviare il materiale termico per le Olimpiadi di Pechino, non prima del 25 gennaio 2022; XII.Vero che, in data 21 gennaio 2022, Lei ha contattato il Sig. Paolo Fulgenzi, dipendente BASIC, per chiedere di consegnare il materiale termico per le Olimpiadi di Pechino presso i magazzini FISI il non prima del 25 gennaio 2022. XIII.Vero che Lei è un dipendente di BASICItalia S.p.A.; XIV.Vero che, tra il 10 e il 21 gennaio 2022, Lei ha ricevuto una telefonata dal Sig. Giovanni Santini, dipendente FISI; XV.Vero che, in occasione dei contatti con il sig. Giovanni Santini,

tra il 10 e il 21 gennaio 2022, ha Le è stato chiesto inviare ai magazzini FISI il materiale termico per le Olimpiadi di Pechino, non prima del 25 gennaio 2022 XVI.Vero che Lei fa parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Invernali; XVII.Vero che, in data 19 luglio 2021, Lei ha ricevuto una comunicazione da parte della Presidenza FISI contenente una informativa sulle trattive in corso con BASICItalia in relazione all'esercizio del diritto di prelazione per il rinnovo del contratto; XVIII.Vero che la comunicazione del 19 luglio 2021, di cui al capo che precede, aveva, quali allegati, unicamente il Term sheet del 8 giugno 2021, la comunicazione di BASIC del 25 giugno 2021 e un'altra comunicazione di BASIC del 12 luglio 2021; XIX.Vero che, in data 29 luglio 2021, presso la città di Cervia, si svolgeva una seduta del Consiglio Federale; XX.Vero che Lei ha preso parte alla seduta del Consiglio Federale del 29 luglio 2021 presso la città di Cervia; XXI.Vero che durante il Consiglio Federale, di cui al capo che precede, è stato discusso il contenuto della informativa trasmessa il 19 luglio 2021; XXII.Vero che, in data 22 gennaio 2022, presso la città di Cortina, si svolgeva una seduta del Consiglio Federale; XXIII.Vero che Lei ha preso parte alla seduta del Consiglio Federale del 22 gennaio 2022 presso la città di Cortina; XXIV.Vero che durante il Consiglio Federale, di cui al capo che precede, è stata richiesta la deliberazione per negoziare il contratto di sponsorizzazione tecnica con la società Giorgio Armani S.p.A. XXV.Vero che, in data 14 marzo 2022, presso la città di Aosta, si svolgeva una seduta del Consiglio Federale; XXVI.Vero che Lei ha preso parte alla seduta del Consiglio Federale del 14 marzo 2022 presso la città di Aosta; XXVII.Vero che durante il Consiglio Federale, di cui al capo che precede, è stata richiesta la deliberazione per negoziare il contratto di sponsorizzazione tecnica con la società Giorgio Armani S.p.A. XXVIII.Vero che Lei lavora presso la Giorgio Armani S.p.A. come Man Leathergoods, Small Leathergoods & Textile Accessories Designer; XXIX.Vero che Lei, ha inviato in data 22 ottobre 2021 alla Sig.ra Rebecca Silipigni il messaggio di cui al doc. 72 che si rammostra; XXX.Vero che Lei lavora presso BASICItalia S.p.A. come Junior Sales Manager; XXXI.Vero che Lei, in data 22 ottobre 2021, ha ricevuto dalla Sig.ra Marta Raggi, il messaggio di cui al doc. 72 che si rammostra; XXXII.Vero che Lei, dopo aver ricevuto il messaggio in data 22 ottobre 2021 di cui al doc. 72 che si rammostra, ha provveduto a inoltrarli al Sig. Edoardo Villos, suo collega; XXXIII.Vero che Lei lavora presso BASICNet S.p.A. come Sales e Sport Marketing Manager; XXXIV.Vero che Lei, ha ricevuto dalla Signora Marta Raggi in data 22 ottobre 2021 lo screenshot contenente il messaggio di cui al doc. 72 che si rammostra; XXXV.Vero che Lei, dopo aver ricevuto in data 22 ottobre 2021 lo screenshot contenente i messaggi di cui al doc. 72 che si rammostra, ha provveduto a inoltrarlo ai Colleghi Matteo Coiatelli e Paolo Fulgenzi nella chat di gruppo denominata KAPPA GARA SPONS. Si chiamano, quali testimoni, il Sig. Gianluca Rulfi (presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46), per i capi I, II, V, e VI; la Sig.na Federica Brignone (presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46), per i capi V e VI; la Sig.na Sofia Goggia (presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46), per i capi V e VI; la Sig.na Elena Curtoni (presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46), per i capi V e VI; Il Sig. Alessandro Bora, domiciliato presso BASICNet S.p.A., in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per i capi III, IV, e VI. La Sig.ra Vera Parisi, domiciliata presso BASICNet S.p.A., in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per i capi IV e VI. il Sig. Giovanni Santini (presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46), per i capi IX, X, XI e XI; Il Sig. Matteo Coiatelli, domiciliato presso BASICNet S.p.A., in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per i capi XIII, XIV, e XV. Il Sig. Paolo Fulgenzi, domiciliato presso BASICNet S.p.A., in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per i capi VII e VIII. Il Sig. Angelo Dalpez, Vicepresidente e vicario presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Pietro Marocco, Vicepresidente presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Carmelo Ghirardi, consigliere laico presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Stefano Longo, consigliere laico presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Enzo Sima, consigliere laico presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Dante Berthod, consigliere laico presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Alfons Thoma, consigliere laico presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede

FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Mauro Mottini, consigliere atleti presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; La Sig.ra Gabriella Paruzzi, consigliere atleti presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; Il Sig. Carlo Dal Pozzo, consigliere tecnico presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; La Sig.ra Loretta Piroia, segretaria generale presso FISI, presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46, per i capi dal XVI al XXVII; La Sig.ra Marta Raggi, presso la propria residenza e presso la Giorgio Armani S.p.A. in Via Borgonuovo, 11, 20121 Milano, per i capi XXVIII e XXIX; La Sig.ra Rebecca Silipigni, domiciliata presso BASICNet S.p.A., in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per i capi XXX e XXXI; Il Sig. Edoardo Villois, domiciliato presso BASICNet S.p.A., in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, per i capi XXXIII, XXXIV e XXXV B. Disporre interrogatorio formale nei confronti del Presidente FISI, Sig. Flavio Roda (domiciliato presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46) sui seguenti capi: I.Vero che in data 15 giugno 2021, a seguito degli scambi di messaggi di cui al doc. 61, che si rammostra, Lei ha contattato telefonicamente il Presidente Marco Daniele Boglione; II.Vero che Lei, in occasione della telefonata di cui al capo che precede, ha dichiarato che la Federazione non poteva perdere l'opportunità di essere sponsorizzata per le Olimpiadi di Milano da una società del calibro di Armani; III.Vero che Lei, nel corso della medesima telefonata, ha dichiarato di aver bisogno di trovare una soluzione per la sponsorizzazione da parte di Armani. IV.Vero che Lei, in data 17 dicembre 2020, ha partecipato a un pranzo i cui presenti erano Flavio Roda, Oriana Costardi, Marco Daniele Boglione, Alessandro Boglione e Paolo Fulgenzi; V.Vero che in occasione del pranzo di cui al capo che precede il Sig. Marco Daniele Boglione ha dichiarato che BASICItalia S.p.A. aveva avviato un giudizio nei confronti della Audi Sport GmbH e della Audi AG; VI. Vero che Lei, in data 14 aprile 2021, ha partecipato a un pranzo i cui presenti erano Flavio Roda, Oriana Costardi, Marco Daniele Boglione, Alessandro Boglione e Paolo Fulgenzi; VII.Vero che in occasione del pranzo di cui al capo che precede il Sig. Marco Daniele Boglione ha dichiarato che BASICItalia S.p.A. aveva avviato un giudizio nei confronti della Audi Sport GmbH e della Audi AG; Sui capi da IV. a VII., disporre, altresì, la chiamata quali testi di: Oriana Costardi (presso l'indirizzo di residenza e presso la sede FISI, in Milano, via Piranesi Giovanni Battista 46), Paolo Fulgenzi, domiciliato presso BASICNet S.p.A., in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1 C. Disporre una CTU contabile sui documenti contabili versati in causa nel presente giudizio e su ogni altro documento contabile eventualmente versato o esibito in seguito all'ordine di esibizione, nonché su ogni altro documento ritenuto dal Ctu utile al raggiungimento dello scopo, al fine di accertare l'ammontare dei danni, diretti e indiretti, subiti da BASICItalia S.p.A. sia, ove non venisse dato seguito alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione per le stagioni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 (con diritto di opzione per il successivo quadriennio), in punto di perdita del volume di affari, degli investimenti effettuati, del valore dei marchi KAPPA e OMINI, del loro svilimento e del danno di immagine, anche in via equitativa; sia, ove venisse confermata la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione per le stagioni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, in punto di danno ex art. 1440 c.c.; sia per l'uso di capi Armani durante gli allenamenti degli Atleti FISI nelle Olimpiadi di Pechino 2022.

Disporre l'esibizione e l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c., dei verbali e di tutta la documentazione, incluse le convocazioni e le informative, relativi ai seguenti consigli federali: quello del 29 luglio 2021, tenutosi a Cervia, quello del 22 gennaio 2022 tenutosi a Cortina e quello del 14 marzo 2022 tenutosi ad Aosta.

Nel merito In subordine

• accertare e dichiarare che BASIC, mediante la notifica dell'Accettazione BASIC in riscontro alla Proposta FISI, ha correttamente esercitato il proprio diritto di prelazione e ha concluso un valido contratto di sponsorizzazione alle condizioni in esso contenute; e, per l'effetto: • Condannare e ordinare a FISI di adempiere a tutte le obbligazioni assunte nel suindicato contratto; • inibire a FISI la conclusione di un contratto di sponsorizzazione e fornitura con un terzo per le stagioni agonistiche 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con diritto di prelazione per un eventuale rinnovo per ulteriori 4 stagioni agonistiche e quindi fino alla data di scadenza del termine della stagione agonistica 2029/2030; • inibire a FISI l'utilizzazione, nella propria attività agonistica (gare e allenamenti) e mediatica, di articoli di abbigliamento

che rechino marchi diversi da quelli indicati nel Contratto, così come definito in narrativa; in ulteriore subordine

• Accertare e dichiarare che tra BASIC e FISU, mediante lo scambio della Proposta FISU e Accettazione BASIC, è stato concluso un contratto preliminare, per mezzo del quale FISU si era obbligata a concludere un contratto definitivo e, per l'effetto • Condannare FISU ad adempiere al proprio obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo, costituito dallo scambio della Proposta FISU e Accettazione BASIC e, occorrendo, dai Punti Definitivi, come definiti in narrativa, nonché dai Punti Non Definitivi nei limiti e nelle modalità indicati da BASIC nel doc. 5, in data 25 giugno 2021;

in ulteriore subordine, ove non si dovesse accertare la conclusione del contratto,

• accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di FISU dell'obbligo assunto all'art. 10.3 del Contratto, come definito in narrativa, e la conseguente violazione del diritto di prelazione in capo a BASIC, • accertare e dichiarare che la condotta di FISU costituisce inadempimento all'obbligo, anche contrattualmente assunto, di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1337 c.c.

In ogni caso: • condannare FISU al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti, nonché dell'interesse negativo, da liquidarsi tutti, anche equitativamente, come definiti in corso di causa. In ogni caso: • Rigettare integralmente le domande riconvenzionali ex adverso rassegnate, assolvendo nel miglior modo BASICItalia.

Con vittoria di spese e competenze professionali per ambedue i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

BASICITALIA s.p.a. (di seguito BASIC) conveniva in giudizio FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (di seguito FISU), innanzi al Tribunale civile di Milano chiedendo di accertare e dichiarare che in data 3.6.2021 tra BASIC e FISU, mediante lo scambio di proposta di FISU e di accettazione BASIC, costituente l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto a BASIC sulla scorta dell'art 10. 3 del contratto perfezionato tra le parti in data 23.2.2017 (avente ad oggetto la concessione da parte di FISU di diritti promo- pubblicitari e di sponsorizzazione a fronte della fornitura in esclusiva di abbigliamento tecnico delle squadre nazionali della Federazione, con validità ed efficacia dalla stagione agonistica 2016/ 2017 e scadenza nella stagione agonistica 2021/ 2022), era stato concluso un contratto di sponsorizzazione e fornitura completo ed idoneo a consentire di dare corso all'esecuzione dello stesso, dichiarando, se del caso, che il contratto perfezionato il 3.6.2021 era integrabile solo nei limiti indicati da BASIC con nota del 25.6.2021 (contenente 19 punti), e che i "Punti Non Definitivi" costituivano modifica unilaterale del contratto; in subordine, la società attrice chiedeva di accertare e dichiarare che BASIC, mediante la notifica dell'accettazione in riscontro alla proposta FISU, aveva correttamente esercitato il proprio diritto di prelazione e aveva concluso un valido contratto di sponsorizzazione alle condizioni in esso contenute; per l'effetto, chiedeva altresì di condannare e ordinare a FISU di adempiere a tutte le obbligazioni assunte nel suindicato contratto inibendo a FISU la conclusione di un contratto di sponsorizzazione e fornitura con un terzo per le stagioni agonistiche 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e l'utilizzazione, nell'attività agonistica (gare e allenamenti) e mediatica, di articoli di abbigliamento recanti marchi diversi da quelli indicati nel contratto; in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che tra BASIC e FISU, mediante lo scambio della proposta FISU ed accettazione BASIC, era stato concluso un preliminare, per mezzo del quale FISU si era obbligata a concludere un contratto definitivo e, per l'effetto, di condannare FISU ad adempiere al proprio obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo, costituito dallo scambio della

proposta ed accettazione e, occorrendo, dai “Punti Definitivi”¹, nonché dai “Punti Non Definitivi” nei limiti e nelle modalità indicati da BASIC nel doc. 5 riportante data 25 giugno 2021; in ulteriore subordine, ove non si fosse stata accertata la conclusione del contratto, di accertare e dichiarare l’inadempimento da parte di FISÌ dell’obbligo assunto all’art. 10.3 del contratto e la conseguente violazione del diritto di prelazione in capo a BASIC, conseguentemente accertando e dichiarando che la condotta di FISÌ costituiva inadempimento all’obbligo, anche contrattualmente assunto, di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1337 c.c., in ogni caso con condanna di FISÌ al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti, nonché dell’interesse negativo, da liquidarsi tutti, anche equitativamente, come definiti in corso di causa.

Si costituiva FISÌ che, nel contraddire le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice, svolgendo domanda riconvenzionale diretta ad accertare l’inadempimento del contratto concluso tra le parti nel 2017 da parte di BASIC, e dichiararne la risoluzione con condanna al risarcimento del danno, indicato in euro 12.000.000,00.

È utile segnalare che, nelle more del giudizio di merito, in data 22.5.2022 è stata adottata ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui BASIC chiedeva, in via di urgenza, accertata sommariamente l’esistenza di un contratto tra Basic e FISÌ, l’emissione di un provvedimento che inibisse a FISÌ di utilizzare e/o far utilizzare sul materiale tecnico degli atleti marchi diversi da quelli di titolarità di Basic. Tale ordinanza di rigetto ha costituito oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. davanti al collegio che, con ordinanza resa il 14.7.2022, ha ordinato a FISÌ di astenersi dal concludere nuovi contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi. Intervenuto nel frattempo il perfezionamento di un nuovo contratto di fornitura e sponsorizzazione per le stazioni sportive 2022/ 2023- 2025 2026 con Giorgio Armani s.p.a., FISÌ ha proposto a propria volta ricorso ex art. 669 decies c.p.c. con cui chiedeva la revoca dell’ordinanza cautelare di accoglimento emessa dal collegio in data 14.7.2022, ricorso rigettato dal Tribunale con ordinanza del 9.10.2022. Ha fatto seguito, parallelamente al giudizio di merito già avente corso, ricorso con cui BASIC ha chiesto, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., l’accertamento sommario della violazione di FISÌ dell’inibitoria disposta dal collegio, esitato nell’adozione di ordinanza del 22.12.2022 con cui il collegio ha rigettato il predetto ricorso.

Il merito è stato definito dal tribunale con sentenza n.1411/ 2023, adottata e pubblicata in pari data del 22.2023, che accoglieva parzialmente la domanda proposta da BASIC. In particolare, il tribunale ha ritenuto che in data 3.6.2021, a seguito dell’accettazione della *denunciatio* contemplata dall’art 10.3 del contratto concluso tra le parti il 23.2.2017, si fosse perfezionato un contratto di fornitura e sponsorizzazione alle condizioni indicate dalla stessa FISÌ nella *denunciatio*, essendo la proposta del 27

¹In sede di atto di citazione BASIC ha affermato” *In particolare, anche alla luce della successiva corrispondenza, sono stati definitivamente confermati da entrambe le parti i seguenti punti (di seguito, “Punti Definitivi”): 1 (sulla procedura per uso dei marchi degli altri sponsor sui Prodotti Replica); 2 (procedura di controllo sulla produzione dei Prodotti Replica); 5 (nuove caratteristiche dei capi forniti); 6 (termini per la consegna dei prodotti); 9 (acquisto dei capi non di produzione di BASIC presso fornitori indicati da FISÌ); 10 (corrispettivo. Qui si noti come controparte abbia aggiunto la pretesa che il versamento dovesse essere effettuato in anticipo e in un’unica soluzione); 11 (rimborso a FISÌ per l’acquisto di capi tecnici da altri fornitori); 13 (fornitura abbigliamento tecnico per 900 persone).*

maggio 2021 completa di tutti gli elementi contrattuali rilevanti e non bisognevole delle integrazioni contenute nel “*term sheet*”, contenente ampliamento delle condizioni contrattuali contenute nella *denunciatio* già accettata e non modificabile ritenendo vi fosse stata violazione del patto di prelazione, violazione successivamente concretatasi nell’aver BASIC concluso contratto con Giorgio Armani s.p.a. Ha dichiarato il danno patito da BASIC per l’inadempimento di FISU non passibile di quantificazione, trattandosi di danno *in fieri* e non predeterminabile, non essendo ancora integralmente verificatosi accedendo a stagioni agonistiche da svolgersi, puntualizzando come non potesse formarsi giudicato sulla domanda di risarcimento.

Conseguentemente:

- ha ritenuto perfezionato, in data 3.6.2021, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte di BASIC, il contratto di sponsorizzazione tra FISU e BASIC per le stagioni agonistiche 2022- 2023/ 2025-2026, ritenendo che successivamente si sarebbe dovuto solo redigere un testo per riassumere ordinatamente un testo sul quale le parti avevano già raggiunto l’accordo;
- ha condannato FISU ad adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto perfezionato;
- ha inibito a FISU la conclusione di contratti con terzi diversi da BASIC, o l’utilizzo di marchi diversi da quelli indicati in contratto, inibendo altresì l’utilizzo nell’attività agonistica di marchi diversi da quelli indicati nel contratto concluso il 3.6.2021;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento proposta da FISU, condannandola a rifondere a BASIC le spese di lite, anche dei giudizi cautelari nel frattempo svoltisi.

Ha infine rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da BASIC.

FISU ha proposto appello avverso la sentenza articolando motivi che possono richiamarsi come di seguito:

1) “*Illegittimità della sentenza per errore di diritto, errata valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 1326 c.c. e ss. nella parte in cui il tribunale di Milano ha (i) attribuito natura ed effetto negoziale, e di fonte di tutela reale, al patto di prelazione, ed al relativo esercizio, contenuto nel contratto stipulato nel 2017 e (ii) ritenuto per l’effetto concluso un nuovo contratto inter partes*”: il contratto concluso tra le parti nel 2017 all’art 10.3 ha previsto una clausola di prelazione volontaria a favore di BASIC in cui la *denunciatio*, non avente valore negoziale di proposta contrattuale, equivale a mero atto di comunicazione delle condizioni a cui il terzo è disposto a contrarre; le parti avrebbero dovuto prestare un nuovo proprio consenso non solo su quanto oggetto di *denunciatio* e accettazione, ma anche in ordine ad altre condizioni essenziali non ancora pattuite e necessarie per formare il nuovo contratto; la sentenza non tiene conto di come si sono svolti i rapporti tra le parti; a seguito della *denunciatio* della proposta di sponsorizzazione proveniente dal terzo Armani si sarebbe potuti pervenire al successivo contratto di fornitura e sponsorizzazione tra il promittente FISU e il prelatario BASIC; l’interpretazione letterale del patto di prelazione depone per avere il valore di atto non formale di adempimento dell’obbligo di comunicazione delle condizioni offerte da terzi, mero atto di interpello o invito ad offrire sicché il nuovo contratto non si è concluso automaticamente con il positivo esercizio del diritto potestativo da parte di BASIC in quanto il contratto avrebbe dovuto

essere stipulato in un secondo momento, avviate le trattative per la sottoscrizione di un nuovo contratto contenente “*inter alia*” le condizioni dell’offerta Armani; sono carenti gli elementi soggettivo e oggettivo necessari per qualificare la *denunciato* quale proposta ex art. 1326 c.c., atteso che nella stessa sono assenti gli elementi essenziali utili a consentire di configurare un definitivo vincolo contrattuale; la corrispondenza intercorsa tra le parti dà conto della conduzione di una complessa negoziazione finalizzata a ricercare l’accordo sulla conclusione del contratto, di fatto mai raggiunto; è errata la statuizione del giudice che attribuisce al patto di prelazione volontaria efficacia reale sicché non è suscettibile di esecuzione in forma specifica;

II) “*Illegittimità della sentenza, per errore di diritto, errata valutazione del materiale probatorio e violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. nella parte in cui il tribunale di Milano ha erroneamente attribuito un significato difforme sia alla comune volontà delle parti, sia al senso letterale delle parole, alla clausola 10.3 del contratto 2017, alla denunciatio di FISI e all’accettazione di BASIC, così ritenendo illegittimamente concluso un nuovo contratto inter partes per effetto del mero scambio di denunciatio ed accettazione*: la sentenza di primo grado è errata oltre che per avere ritenuto concluso un nuovo contratto mediante scambio di *denunciatio* ed accettazione, anche per avere affermato che FISI ha violato il patto preferendo Armani; BASIC avrebbe sempre avuto consapevolezza di non avere concluso un contratto vero e proprio mediante l’accettazione tant’è che BASIC non ha tenuto una condotta congruente con l’assunto dell’intervenuto perfezionamento del contratto, non avendo neppure provato di avere dato corso alla produzione del materiale oggetto del nuovo contratto, avendo per contro preteso che FISI fosse tenuta al rinnovo; la stessa BASIC ha riconosciuto che fosse necessario redigere un atto contenente condizioni da esaminare *inter alia*, così ammettendo che la *denunciatio* fosse condizione necessaria ma non sufficiente al perfezionamento del novo contratto; la sentenza impugnata in termini contraddittori ha affermato che la *denunciatio* contenesse solo alcuni termini contrattuali, vieppiù incapaci di integrare i requisiti necessari per ritenere una proposta o offerta vincolante, per poi sostenere che FISI si fosse resa inadempiente per non averla integrata ad arte, ciò nonostante ritenendo infine concluso il contratto; al di là del *nomen iuris* adottato dalle parti la *denunciatio* era un invito a proporre e non conteneva tutti gli elementi contrattuali necessari per conseguire la conclusione del contratto, non escludendo il diritto di prelazione che si dovessero ulteriormente discutere i termini necessari per la conclusione dell’accordo definitivo; la sentenza è altresì illegittima nel passaggio in cui afferma che FISI ha tentato di inficiare il vincolo del patto di prelazione con il *term sheet* in quanto l’offerta Armani presupponeva la successiva negoziazione del contratto, contenente altri elementi essenziali per l’accordo di sponsorizzazione;

III) “*Illegittimità della sentenza nella parte in cui il tribunale di Milano ha erroneamente disposto a carico della FISI inibitoria e obbligo di “non facere” e obbligo di non dare esecuzione a contratti con terzi*”: l’inibitoria alla conclusione di contratti e l’obbligo di *non facere* oggetto di condanna sono erronee, costituendo una anomala forma di esecuzione in forma specifica diretta a dare attuazione al contratto asseritamente concluso, da ritenersi inammissibile avuto riguardo ad obbligazioni di fonte contrattuale; tali statuizioni rendono il diritto derivante dal patto di prelazione opponibile al terzo in violazione al principio di relatività del contratto, oltre a configurare un diritto di esclusiva a favore di BASIC che non trova riscontro nella volontà delle parti; per le obbligazioni da contratto è prevista la tutela risarcitoria che garantisce una utilità equivalente ma non la medesima utilità o il bene dovuto in

natura; la violazione della prelazione esporrebbe ad un obbligo di risarcimento ma non ad una esecuzione in forma specifica dell'accordo con conseguente incompatibilità di una tutela inibitoria;

IV) *“Illegittimità della sentenza, per errore di diritto, errata valutazione del materiale probatorio, illegittimo esercizio del potere integrativo e violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., nonché degli artt. 1372, 1374 e 1375 c.c. nella parte in cui il tribunale di Milano, ritenendo concluso un nuovo contratto inter partes per effetto del mero scambio di denunciatio e accettazione ed avente oggetto quanto in esse contenuto, ha erroneamente disposto un provvedimento di inibitoria ed ordine di “non facere” a carico della FISU che presuppongono la sussistenza di un diritto di esclusiva a favore di BASIC in nessun modo enunciato nel predetto scambio nonché in assenza di qualsivoglia dato letterale e/o comportamento concludente a sostegno di una tale integrazione dell’asserito nuovo contratto”*: le inibitorie e gli ordini di *non facere* sono di fatto esecutivi di un diritto di esclusiva in favore di BASIC che non sono stati oggetto di *denunciatio* né di accettazione e costituiscono una illegittima e arbitraria integrazione del nuovo contratto in mancanza dei presupposti per operare un riequilibrio del negozio a tutela dell’ordinamento; tale intervento integrativo non risponde neanche ad alcuna richiesta di BASIC che non ha chiesto venisse accordato un diritto di esclusiva, mai oggetto neanche della proposta Armani; il tribunale finisce per contraddirsi nella misura in cui statuisce che il nuovo contratto concluso abbia ad oggetto i soli termini riportati nella *denunciatio* e nella accettazione per poi impartire una inibitoria che postula un diritto mai concordato tra le parti, con ciò violando il disposto dell’art 112 c.p.c.;

V) *“Illegittimità della sentenza, per omessa pronuncia, omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui il tribunale di Milano non si è pronunciato sulla domanda di risoluzione per inadempimento della BASIC del contratto di sponsorizzazione e fornitura concluso inter partes nel 2017, avanzata dalla FISU in via riconvenzionale con la comparsa di costituzione e risposta in giudizio”*: la sentenza ha rigettato la richiesta di condanna al risarcimento del danno avanzata da FISU senza motivare in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato nel 2017 e tale domanda non può considerarsi assorbita nella sentenza impugnata;

VI) *“Illegittimità della sentenza, per errore di diritto, errata valutazione del materiale probatorio, illegittimo esercizio del potere integrativo e violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., nonché degli artt. 1372, 1374 e 1375 c.c. nella parte in cui il tribunale di Milano, ritenendo concluso un nuovo contratto inter partes per effetto del mero scambio di denunciatio ed accettazione ed avente oggetto quanto in esse contenuto, ha erroneamente ritenuto FISU inadempiente e tenuta al risarcimento del danno, ad oggi non quantificabile, che avrebbe cagionato alla BASIC”*: la sentenza impugnata, essendo di accoglimento parziale, ha disposto il rigetto parziale delle domande di BASIC idoneo a divenire definitivo qualora non impugnato; la sentenza pur affermando che non potesse trovare accoglimento la domanda risarcitoria di BASIC per non essere il danno ancora integralmente verificato, ha espressamente statuito che tale rigetto non comporta alcun giudizio sulla domanda di risarcimento, sicché si impone anche la censura di tale passaggio che costituisce strumento per la proposizione di azioni finalizzate a conseguire un illegittimo risarcimento del danno;

VII) *“Illegittimità della sentenza, per errore di diritto, errore di fatto ed errata valutazione del materiale probatorio, nella parte in cui il tribunale di Milano, pur omettendo di pronunciarsi sulla domanda avanzata dalla FISU in via riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della BASIC*

del contratto di sponsorizzazione e fornitura concluso inter partes nel 2017, ha comunque rigettato la consequenziale domanda di risarcimento del danno per inadempimento avanzata dalla FISU in via riconvenzionale”: a FISU che agiva per la risoluzione ed il risarcimento spettava allegare solo la fonte dell’obbligazione e la circostanza dell’inadempimento della controparte, il giudice non ha vagliato l’assolvimento dell’onere della prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa avanzata da FISU, sicché la domanda riconvenzionale avanzata da FISU avrebbe dovuto essere accolta sia nell’*an* che nel *quantum*;

VIII) *“Illegittima quantificazione della condanna alle spese di lite della federazione in favore della BASIC”*: la sentenza ha ommesso di statuire in ordine alla soccombenza reciproca delle parti pur avendo il tribunale rigettato la domanda di risarcimento di BASIC, e non è chiaro se la statuizione sia conseguita ad una valutazione discrezionale; anche ove si ritenesse che la scelta sia stata il frutto di una valutazione discrezionale essa sarebbe errata in quanto nell’economia complessiva delle domande dispiagate in primo grado quella risarcitoria era stata inizialmente individuata nella misura di euro 32.700.000,00; inoltre nessuna soccombenza poteva ravvisarsi nel procedimento cautelare ex art.699 terdecies c.p.c.

Ha chiesto quindi che la Corte di appello, in riforma della sentenza impugnata, in via principale e nel merito, in accoglimento della domanda dispiagata in via riconvenzionale, accertasse l’inadempimento di BasicItalia s.p.a. rispetto alle disposizioni del contratto e, per l’effetto, dichiarasse la risoluzione del contratto per inadempimento di BasicItalia s.p.a., con condanna al risarcimento del danno indicato in euro 12.000.000,00, nel merito rigettasse le domande di BASIC in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

FISU ha inoltre chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza.

A seguito di ricorso ex art 351 c.p.c., la Corte ha adottato ordinanza in data 15.7.2023 con cui ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

BASIC si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.7.2023 e, nel contraddire le deduzioni svolte da FISU, ha chiesto in via principale il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata; in subordine, nel caso di accoglimento delle domande avverse in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare che tra Basic e FISU, mediante lo scambio della Proposta FISU e Accettazione Basic, era stato concluso un contratto preliminare, per mezzo del quale FISU si era obbligata a concludere un contratto definitivo e, per l’effetto condannare FISU ad adempiere al proprio obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo, costituito dallo scambio della Proposta FISU e Accettazione Basic e, occorrendo, dai Punti Definitivi, nonché dai Punti Non Definitivi nei limiti e nelle modalità indicate; in ulteriore subordine, di accertare e dichiarare l’inadempimento da parte di FISU dell’obbligo assunto all’art.10.3 del contratto e la conseguente violazione del diritto di prelazione in capo a Basic nonché che la condotta di FISU costituisse inadempimento all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1337 c.c. Ha chiesto in ogni caso di condannare FISU al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti, nonché dell’interesse negativo, da liquidarsi tutti, anche equitativamente, come definiti in corso di causa, nonché il rigetto integrale delle domande riconvenzionali rassegnate da FISU.

Alla prima udienza di trattazione del 16.11.2023 il giudice rinviava all'udienza del 11.7.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. Disposta nuova calendarizzazione per l'udienza del 2.5.2024, in ragione della assegnazione a diverso consigliere, le parti provvedevano entrambe a depositare precisare le proprie conclusioni con note scritte ex art. 352 c.p.c nei termini assegnati. Revocata la diversa designazione, all'udienza del 2.5.2014 il consigliere istruttore ha differito alla data del 13 giugno 2024 la rimessione della causa al collegio e in tale data, dato atto del rituale deposito delle note scritte, stante la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il **primo e secondo motivo di appello** sono fondati e possono essere trattati congiuntamente vertendo sull'accertamento del perfezionamento tra FISÌ e BASIC di un contratto vincolante per le parti in data 3.6.2021, conclusosi mediante l'accettazione da parte di BASIC della proposta comunicatale in data 27.5.2021 da FISÌ.

In data 27.5.2017 FISÌ, ha inviato a BASIC *“comunicazione ai sensi dell'art 10.3 del contratto di sponsorizzazione”* (doc. 2A fasc. I grado BASIC).

Con tale comunicazione FISÌ, in virtù dell'art 10.3 del contratto sottoscritto tra le parti in data 23.5.2011, rinnovato il 23.2.2017, nel premettere che ai sensi dell'art 10.2 del medesimo contratto, in data 30.4.2021 era scaduto il termine pattuito per il rinnovo, individuato entro 12 mesi prima della scadenza cadente in data 30.4.2022, a fronte dell'assenza di determinazioni in ordine al rinnovo, rappresentava di avere ricevuto una proposta da Giorgio Armani s.p.a., indicando i termini e condizioni essenziali ivi previsti, invitando BASIC ad esercitare o meno il diritto di prelazione contemplato nel predetto art 10.3, utile a sottoscrivere un accordo contemplante e includente i medesimi termini e condizioni proposti dal soggetto terzo.

Con la nota del 3.6.2021 BASIC ha dichiarato di volere esercitare *“il diritto di prelazione ai sensi dell'art 10.3 del contratto in vigore”*, accettando tutti i termini dell'offerta ricevuta da FISÌ, richiamando esplicitamente i punti riportati nella comunicazione di FISÌ del 27.5.2017, in particolare i punti contrassegnati dalle lettere dalla a) alla e), aggiungendo *“si impegna inoltre a sottoscrivere un nuovo contratto, nel testo che sarà predisposto dalla FISÌ, contenente , inter alia, i termini e condizioni essenziali di cui alla proposta”* (doc. 3A fasc. I grado BASIC).

E' da osservare che l'art. 10 è rubricato *“Durata del contratto”*, di cui è prevista la naturale scadenza al 30.4.2022 (doc. 1A fasc.I grado BASIC).

Al secondo comma tale articolo prevede l'impegno delle parti *“a negoziare in buona fede la possibilità di rinnovare il contratto entro e non oltre 12 mesi prima della sua scadenza dello stesso”* stabilendo che *“nel periodo in cui le parti staranno negoziando l'eventuale rinnovo la federazione si impegna a non intraprendere trattative con aziende concorrenti della società”*.

Il terzo comma disciplina la sorte dei rapporti per il periodo successivo a quello anteriore ai 12 mesi della scadenza naturale del contratto, disponendo che *in ogni caso la società avrà diritto ad essere preferita rispetto ai concorrenti relativamente alla proposta di un eventuale accordo di sponsorizzazione e/ o licenza per il periodo successivo alla scadenza del contratto*” prevedendo l’esercizio del diritto mediante accettazione della comunicazione scritta di FISU, contenente la proposta di sponsorizzazione da parte del terzo con *“ tutti gli elementi contrattualmente rilevanti per la proposta di sponsorizzazione del terzo necessari per l’esercizio del proprio diritto ”*.

Il quarto comma dispone che in caso di scadenza o risoluzione del contratto per qualsiasi motivo, entro 60 giorni dalla cessazione la società non può utilizzare la qualifica di sponsor tecnico o il marchio federale o immagini di atleti, prevedendo altri termini temporali per la dismissione di tutte le attività connesse con il contratto scaduto.

Da quanto esposto emerge che le parti hanno previsto che la scadenza del contratto fosse preceduta da un periodo di 12 mesi, preordinato alla negoziazione dell’*“eventuale rinnovo”* del contratto stesso, sulla base di negoziazioni da avviarsi in esclusiva con la società controparte del contratto in scadenza, a fronte dell’impegno della Federazione a non intraprendere trattative con società terze.

Deve considerarsi che anche l’intervallo temporale coperto da una sorta di preferenza al rinnovo del rapporto con la società controparte del contratto in scadenza è quindi contrassegnato dal rimando a negoziazioni da intraprendersi. Scaduto il periodo preordinato a dare corso a negoziazioni eventuali con la controparte del contratto in scadenza, si apre una fase non più vincolata dall’impegno ad una negoziazione preferenziale, venendo in rilievo il *“diritto di essere preferita rispetto ai concorrenti relativamente alla proposta di un’eventuale accordo di sponsorizzazione”*, diritto presupponente l’intervento di una proposta da parte di soggetto terzo.

Già il tenore letterale del testo contrattuale depone per avere le parti previsto una scadenza contrattuale della vigenza del rapporto, individuando contestualmente due diversi strumenti di tutela a favore della licenziataria.

A fronte della mancata previsione di un tacito rinnovo del contratto, emerge infatti che le parti abbiano voluto disciplinare un meccanismo che andasse a tutelare l’avvio di negoziazioni con la controparte del contratto in scadenza, per poi prevedere che, nel contesto della fisiologica libertà di estrinsecazione dell’autonomia negoziale, riconosciuta una volta chiuso il predetto intervallo temporale, ove acquisita da FISU nuova proposta da parte di un terzo, il contraente in scadenza BASIC avesse il diritto di essere messo a conoscenza delle condizioni offerte dal terzo per potere esercitare una *“ preferenza ”*.

La sorte del rapporto con la controparte del contratto in scadenza è assegnata quindi alla individuazione di due diversi periodi temporali: il primo, funzionale alla *“ possibilità ”* di rinnovare il contratto dopo negoziazioni, che prevede l’impegno della Federazione a non intraprendere trattative con terzi, definibile come un *“ periodo di negoziazione esclusivo ”*; il secondo, scaduto il periodo temporale dedicato alla negoziazione esclusiva, e quindi in assenza di pregresse negoziazioni con la controparte del contratto in scadenza, o consumato il mancato successo destinato al libero avvio di trattative con terzi e contemplante la possibile formalizzazione di proposte da parte di società terze, definibile *“ prelazione postuma ”*, in cui il diritto a favore della società è declinato come diritto ad

essere preferita nella conclusione di un *“eventuale accordo”*, il cui contenuto dovrebbe contemplare gli elementi rilevanti della proposta del terzo.

Emerge pertanto come la scansione pattizia ponga l'accento sulla negoziazione e sulle trattative, vuoi impostate in prima battuta in via esclusiva con la controparte del rapporto in essere, e in scadenza, vuoi, in seconda battuta, sulla scorta di una traccia già formalizzata dal terzo, e valutata positivamente, tanto da essere oggetto di comunicazione ai sensi dell'art 10.3, necessariamente contenente *“gli elementi contrattualmente rilevanti della proposta di sponsorizzazione”*.

Pertanto, a fronte del richiamo all' *“eventuale accordo”* (art. 10.3), che rimanda al precedente *“eventuale rinnovo”* (art 10.2), la *“proposta di un'eventuale accordo di sponsorizzazione”* non può che riferirsi alla proposta dei potenziali concorrenti, proposta che, declinata in funzione della conclusione di un possibile futuro accordo di sponsorizzazione, individua una base negoziale formulata da terzi concorrenti passibile di condurre alla definizione di un accordo.

In ultima analisi l'esercizio del *“diritto di esser preferita”* è da inquadrare nel contesto delle trattative in fase precontrattuale, delineandosi come clausola utile a consentire alla controparte del contratto in scadenza di sostituirsi al terzo proponente la conclusione di un accordo di sponsorizzazione nella fase precontrattuale già avviata da quest'ultimo, dichiarando di volere accettare come base negoziale quella già delineata e formalizzata dal terzo, contenente punti qualificanti della proposta, in termini utili a potere sviluppare le trattative conducenti al perfezionamento di un nuovo contratto.

Tale interpretazione è avallata dalla condotta assunta dalle parti.

Viene in rilievo che con nota del 3.6.2021, con cui BASIC ha esercitato il diritto di prelazione dichiarando di accettare *“i termini e condizioni essenziali”* elencate nelle lettere da a) ad e), per come oggetto della comunicazione del 27.5.2021 di FISÌ, BASIC è stata invitata a riscontrare la dichiarazione con cui FISÌ ha rappresentato *“l'invio di una comunicazione che non contenga la piena e incondizionata accettazione e assunzione degli impegni saranno considerati come manifestazione concludente della vostra decisione di non esercitare il diritto di prelazione”* (p.2 seconda parte comunicazione FISÌ n.2).I predetti punti essenziali hanno avuto ad oggetto, in particolare, l'individuazione del *“contributo economico”* per un milione di euro e l'investimento in campagna pubblicitaria per almeno 200 mila euro. Con la predetta nota BASIC ha altresì specificato che *“si impegna inoltre a sottoscrivere un nuovo contratto, nel testo che sarà predisposto da FISÌ, e contenente, inter alia, i termini e condizioni essenziali tutti di cui alla proposta”*, con ciò riportando pedissequamente quanto oggetto della comunicazione di FISÌ del 27.5.2021 che, dopo avere riportato i *“termini e condizioni essenziali”* previsti dalla proposta per la conclusione di un contratto di sponsorizzazione e fornitura avanzata da Armani spa, invita BASIC, una volta esercitato il diritto di prelazione, *“all'impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto, nel testo che sarà predisposto dalla FISÌ e contenente inter alia i termini e le condizioni essenziali tutti di cui alla proposta”*.

Deve rilevarsi che la nota del 3.6.302 di BASIC, che si presenta quale accettazione incondizionata dell'invito rivolto da FISÌ ad eventualmente esercitare il diritto di cui all'art 10.3 del contratto, nonché ad impegnarsi alla sottoscrizione di un nuovo contratto, oltre ad accettare i termini e le condizioni essenziali di cui alla proposta (di Armani richiamata da FISÌ) in termini impropri utilizza l'espressione *“conferma e accetta quanto segue: conclusione di un contratto di sponsorizzazione e*

fornitura per le stagioni agonistiche 2022/ 2023 – 2025/ 2026 “, atteso che nella nota di FISU la conclusione di un contratto di sponsorizzazione e fornitura per le stagioni agonistiche 2022/ 2023 – 2025/ 2026 è riferita alla ricezione “di una proposta dalla Giorgio Armani spa per la conclusione di un contratto di sponsorizzazione e fornitura per le stagioni agonistiche 2022/ 2023 – 2025/ 2026” (p.1 ultime tre righe comunicazione FISU del 27.5.2021).

La stessa comunicazione di Giorgio Armani s.p.a. del 25.5.2021 (doc. 16 fasc. I grado FISU) non ha la pretesa di individuare le condizioni ivi elencate, e poi riprese dalle odierne parti, come idonee a soddisfare le esigenze inerenti la disciplina del rapporto, atteso che Armani, nel confermare i termini principali della sua proposta, oltre a fare salve “ *le specifiche e le modifiche di dettaglio*”, ha riservato l’individuazione di altri termini e condizioni.

La previsione di un impegno alla sottoscrizione “*di un nuovo contratto*” da parte di BASIC appare contraddire la tesi secondo cui l’incontro tra la comunicazione del 27.5.2021 e l’atto di esercizio del diritto ex art 10.3 del contratto da parte di BASIC abbiano avuto l’effetto di dare luogo al perfezionamento del contratto di sponsorizzazione destinato a regolare il rapporto tra le parti: la possibilità che il contratto potesse perfezionarsi con l’incontro di proposta e accettazione priverebbe infatti di significato il richiamo all’impegno alla sottoscrizione di un “*nuovo contratto*”, dove l’espressione “*nuovo*” rimanda ad un contenuto negoziale non già esaustivamente individuato, ma da dettagliarsi, “*contenente inter alia*” i termini e le condizioni essenziali oggetto della proposta, termini e condizioni ineludibili al fine di gettare le basi per la definizione di un nuovo testo contrattuale, ma non idonei ad esaurire il contenuto del “*nuovo contratto*”.

Né ha presa l’argomento secondo cui il “*nuovo contratto*” sarebbe stato un testo avente funzione meramente ricognitiva di quanto già pattuito.

Emerge *per tabulas*, ove si dispone “*nel testo che sarà predisposto dalla FISU*”, che il testo formale del contratto definitivo dovesse essere redatto da FISU.

Che FISU si fosse accollata l’onere di predisporre un testo contrattuale non può essere interpretato nel senso che FISU si era esclusivamente assunta l’onere di riprodurre in un testo le condizioni espressamente accettate da BASIC, svolgendo un esercizio meramente compilativo di quanto cristallizzato con l’incontro tra una proposta ed una accettazione (p. 54 comparsa costituzione appello).

In primo luogo, tanto la comunicazione di FISU, al pari della speculare accettazione di BASIC del 3.6.2021, fanno riferimento “*all’impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto nel testo che sarà predisposto dalla FISU*” da parte di BASIC, e non all’assunzione di una obbligazione da parte di FISU.

Non solo non è apprezzabile la sussistenza di una obbligazione contrattuale a carico di FISU, che si ridurrebbe, nella prospettiva dell’appellata, ad una mera attività materiale, ma sfugge l’interesse ad una ricognizione di un testo contrattuale che, sempre secondo BASIC, avrebbe già avuto sacralizzazione con l’incontro tra proposta e accettazione, ed il cui contenuto è valorizzato come già esaurientemente individuato. BASIC, per contro, non ha dedotto circostanze secondarie, reperibili e individuabili *aliunde*, che sarebbero state prese in considerazione dalle parti al fine di integrare il testo già asseritamente completo della sua disciplina essenziale.

La previsione appare invece del tutto in linea con la prospettiva di contatti utili a definire un assetto finale di interessi richiedente una cornice formale conclusiva, al termine di un iter all’esito del quale,

avendo FISÌ trasferito quanto concordato in un contesto formale unitario, BASIC dovesse ritenersi impegnata a sottoscrivere il negozio formalizzato sulla scorta degli accordi raggiunti.

Piuttosto, nelle interlocuzioni avviate tra le parti dopo la formalizzazione dell'esercizio di opzione da parte di BASIC manca un qualsiasi cenno ad una funzione meramente formale, e non propriamente negoziale, assegnata al "nuovo contratto", che, viceversa, era destinato a contenere, come sopra esposto, "inter alia", gli elementi contrattualmente rilevanti della proposta Armani, ritenuti condizioni essenziali. E' peraltro contraddetto che la clausola di prelazione "prevede esclusivamente l'obbligo di trasmettere tutti gli elementi contrattualmente rilevanti e non vi era la possibilità di trasmettere proposte parziali, ragione per cui la Proposta FISÌ non poteva contenere altro se non l'intero accordo" (p.8 memoria di replica appello BASIC).

Prova ne è che dopo il 3.6.2021, data della formalizzazione del diritto di prelazione da parte di BASIC, si è tenuta una riunione in data 8.6.2021 in occasione della quale è stato consegnato a BASIC un "term sheet", costituito di diciannove punti tra i quali anche quelli oggetto di proposta, contenente la premessa "Questo term sheet contiene la puntuazione del contenuto essenziale del contratto ivi menzionato. Il contratto dovrà quindi essere redatto, negoziato e concluso sulla base dell'adozione dei termini e delle condizioni essenziali seguenti, adeguatamente sviluppati in apposite clausole recanti l'intera e specifica disciplina dei rispettivi temi. In sede di redazione del contratto saranno peraltro aggiunte anche le altre clausole che, pur non relative ai punti essenziali del contratto qui individuati, disciplinano comunque altri temi rilevanti, usuali e/o di complemento dell'articolato contrattuale" (doc. 4 fasc.I grado BASIC), che ha costituito la base di un confronto tra le parti, sviluppato in un successivo incontro del 22.6.2021.

È seguita la puntualizzazione da parte di BASIC del contenuto essenziale del contratto, in risposta alla bozza di FISÌ in cui si dichiarava "Il contratto dovrà quindi essere redatto, negoziato e concluso sulla base dell'adozione dei termini e delle condizioni essenziali seguenti, adeguatamente sviluppati in apposite clausole recanti l'intera e specifica disciplina dei relativi temi. In sede di redazione del contratto saranno peraltro aggiunte anche le altre clausole che, pur non relative ai punti essenziali del contratto qui individuati, disciplinano comunque altri temi rilevanti, usuali e/o di completamento dell'articolato contrattuale. Nell'ambito di un atto sottoscritto tra le parti avente sostanzialmente natura di accordo preliminare, l'inserimento dei seguenti punti, o l'allegazione dei medesimi per formare parte integrante e sostanziale del detto accordo, si intenderà come espressione sintetica del consenso raggiunto e scambiato tra le parti in ordine ai relativi temi ed a come questi debbano essere disciplinati nel contratto definitivo", consistente nel prendere posizione affermando "i contenuti di cui alla presente sono da intendersi come propedeutici alla stesura della prima bozza contrattuale e non possono entrare in conflitto con gli elementi di cui alla Proposta di FISÌ del 27 maggio 2021, come interamente accettati da BASIC in data 3 giugno, salvo quanto successivamente concordato fra BASIC e FISÌ e qui di seguito riportato. Durante la riunione in FISÌ del 22 giugno 2021, BASIC ha accettato tutte le condizioni poste da FISÌ, dichiarandosi disponibile a precisare ancora meglio tutti i punti in discussione, cioè non definiti con l'esercizio del proprio diritto di prelazione in data 3 giugno 2021, ed ha chiesto di ricevere in tempi brevi la bozza del contratto come dalla Proposta di FISÌ del 27 maggio 2021" (doc. 20 "Note BASIC 25.6.2021" fasc. I grado FISÌ).

BASIC ha quindi ricevuto il “*term sheet*” senza nulla opporre in quella sede, quindi assumendo anche nel prosieguo del rapporto che non fosse stato perfezionato alcun accordo definitivo (“*i contenuti di cui alla presente sono da intendersi come propedeutici alla stesura della prima bozza contrattuale*”), provvedendo successivamente a confrontarsi sulle indicazioni ricevute mediante il “*term sheet*”, destinato ad individuare le clausole concordate tra le parti funzionali alla redazione di un contratto, il tutto nel contesto di quelle che risultano essere a tutti gli effetti trattative avviate dopo l’esercizio del diritto d’opzione del 3.6.2021. A ciò si aggiunga che il confronto tra le parti ha avuto ad oggetto la definizione di punti diversi da quelli accettati a seguito di proposta, non certo di secondaria importanza, come, a titolo esemplificativo, l’importo dei premi per il raggiungimento di risultati agonistici, individuato in euro 500.000, e la definizione dell’impegno al rinnovo della linea creativa (doc.6 fasc. I grado BASIC). Trattasi di elementi contrattuali anch’essi destinati in ogni caso ad entrare a fare parte del regolamento pattizio, trattandosi già di punti qualificanti il contratto precedentemente concluso tra le parti (v. art 8.3 che individua la soglia massima di 200.000 euro per i premi connessi al raggiungimento dei risultati agonistici).

E’ la stessa BASIC ad affermare, che “*con l’esercizio del proprio diritto da parte di BASIC, è stato raggiunto un accordo preliminare tra le parti*” seppure abbia aggiunto in termini contraddittori che “*non può quindi essere messo in discussione il diritto di BASIC a sottoscrivere con FISI il nuovo Contratto nei termini indicati nella comunicazione FISI del 27 maggio 2021, in quanto l’accoglimento, senza alcuna condizione e/o modifica ed entro il termine previsto dal contratto in vigore, di una proposta contrattuale, che include tutte le condizioni necessarie, è già, di per sé, un contratto*”. ‘E’ in ogni caso dirimente che BASIC ha dimostrato di non ritenere concluso alcun contratto definitivo essendosi premurata di valorizzare come avesse “*ampiamente dimostrato la propria disponibilità a trattare in buona fede le clausole formali, a tal fine accettand interamente i punti elencati nel vostro documento “Term Sheet” consegnato da FISI in data 8 giugno 2021 e confermato da BASIC il 25 giugno 2021. Inoltre, BASIC ha ribadito tale piena disponibilità anche durante le due riunioni presso la sede di FISI, successive all’esercizio del proprio diritto di prelazione, nelle quali sono intervenuti il Presidente di BASICNet, il CEO di BASIC e tutte le persone responsabili del progetto insieme all’avvocato che segue la contrattualistica FISI, al fine di giungere in tempi rapidi all’invio da parte di FISI della bozza del Contratto...FISI non può imporre a BASIC di accettare richieste sostitutive alle condizioni indicate nell’offerta e per quanto riguarda le richieste aggiuntive da parte di FISI, esse devono essere negoziate tra le parti, considerando che BASIC ha accettato finora tutte le richieste come testualmente indicate da FISI nella Term Sheet dell’8 giugno 2021.*” (doc.7 fasc. I grado BASIC).

Emerge pertanto che, avviato il confronto sui punti ulteriori rispetto a quelli costituenti le condizioni e i termini essenziali di cui alla proposta Armani, destinati a strutturare in termini esaustivi il nuovo accordo contrattuale, BASIC, pur avendo già accettato altri punti qualificanti, abbia ritenuto che alcuni punti sottoposti alla trattativa dovessero invece ad essa essere estranei per essere sostitutivi di quelli già accettati con l’esercizio del diritto di opzione, o comunque, ove ultronei, concordati e non, di fatto, imposti.

Al di là delle posizioni assunte dalle parti avuto riguardo agli specifici punti oggetto del confronto avviato, quel che rileva è che il comportamento della parti depone per avere le stesse avviato una interlocuzione utile alla individuazione della trama pattizia del nuovo accordo ben al di là delle condizioni e termini essenziali individuate nella proposta Armani, confermando come questa costituisse una prima traccia, il punto di partenza utile a segnare l’aspetto di competitività della candidatura di

Armani, individuante clausole la cui mancata accettazione avrebbe precluso a priori il concreto estrinsecarsi da parte di BASIC del diritto di prelazione esercitato ex art. 10.3 del contratto del 22.2.2017.

È indubbio che il contenuto del nuovo contratto dovesse rispondere alla necessità che l'articolato conformasse il rapporto avuto riguardo anche alle caratteristiche soggettive proprie delle parti contraenti. In tal senso è impossibile anche solo prospettare che il punto riguardante la manleva richiesta da FISÌ a BASIC (punto 3 del *term sheet*) in ragione delle contestazioni sollevate da Audi, potesse avere ingresso nella proposta Armani estranea a quel contenzioso e alle problematiche che avevano sollecitato la individuazione di una clausola di manleva a favore di FISÌ ulteriore rispetto alla previsione di carattere generale già contemplata nel contratto in scadenza.

Non ha pregio e non inficia la ricostruzione sin qui svolta la deduzione secondo cui BASIC avrebbe tenuto una condotta utile a dare conto del perfezionamento del nuovo contratto, avendovi dato esecuzione mediante la trasmissione a FISÌ dei book relativi alla nuova collezione dei prodotti ufficiali KAPPA/FISÌ 2022/23 insieme a una "overview", relativa ai principali "look" (p.28 comparsa di costituzione in appello), apparendo tale condotta meramente strumentale a dare forma ad un rapporto contrattuale in cui l'azione materiale messa in campo non è idonea ad essere qualificata prestazione, per di più trattandosi di una condotta materiale che non è neppure allegato trovi rispondenza in uno dei punti essenziali costituenti oggetto della comunicazione ex art. 10.3.

In tal senso, a fronte dell'invio della nota del 14.7.2021 da parte di BASIC avente ad oggetto l'avvio di ordini di produzione sulla scorta di concordate grafiche, ha fatto seguito la risposta di FISÌ che ha ribadito "*Dobbiamo doverosamente premettere che ogni tema che possa avere implicazioni concernenti forniture successive al 30 aprile 2022, potrà essere trattato solamente ad esito delle negoziazioni tuttora in corso per l'eventuale rinnovo del contratto ed ove queste si risolvano nella conclusione di un nuovo contratto per il quadriennio 2022-2026.*" (docc. 31, 31 fasc. I grado FISÌ).

Non è inoltre condivisibile l'assunto secondo cui l'obbligo di trasmettere la *denunciatio* sarebbe sorto solo ed esclusivamente ove FISÌ avesse ritenuto di aver ricevuto una proposta di un accordo di sponsorizzazione completa e idonea ad essere accettata. Come sopra esposto la funzione da assegnare alla comunicazione ex art 10.3 è stata quella di consentire a BASIC di esercitare il diritto di essere preferita ad Armani nella prosecuzione della trattativa funzionale alla definizione del nuovo contratto, sulla scorta dell'individuazione di quei punti qualificanti, tra cui l'ammontare del corrispettivo, ritenuti inderogabilmente come acquisiti per il successivo evolversi della fase precontrattuale.

In ultima analisi l'incontro tra la "comunicazione" di FISÌ del 27.5.2021 e l'esercizio del diritto di prelazione di BASIC del 3.6.2021 avrebbe dovuto quantomeno presupporre una cornice negoziale di riferimento destinata a recepire le individuate clausole essenziali. Solo in caso di una predisposta e chiara griglia negoziale i punti essenziali avrebbero potuto avere la funzione di completare e rendere perfezionato l'accordo

Occorre quindi ulteriormente considerare che il contratto concluso tra le parti il 22.2.2017 ha avuto ad oggetto, sulla scorta dell'art. 3, la concessione da parte di FISÌ, a fronte del pagamento di corrispettivo,

del diritto di utilizzare in esclusiva il marchio federale sui prodotti in licenza nonché di utilizzare in esclusiva le immagini e la qualifica degli atleti sicché la regolazione del rapporto è stata assegnata a 19 articoli, a propria volta oggetto di dettaglio, la cui esecuzione è stata rimessa anche alla previsione di vari allegati. Non è contestabile che tale contratto sia stato a propria volta preceduto da trattative, la cui necessità è altresì evocata dall'aver previsto uno spazio temporale non ristretto dedicato alla negoziazione dell'eventuale rinnovo (art 10.2).

I cinque punti indicati come “*essenziali*” richiamati nella nota del 3.6.2021, in ogni caso ripresi e dati per non negoziabili già dall'avvio dell'iter che ha fatto seguito alla accettazione del 3.6.2021, essendo idonei a coprire solo una porzione della più complessa disciplina inerente il rapporto, non appaiono avere caratteri contenutistici tali da potere esaurire la portata di un assetto negoziale destinato a disciplinare un rapporto di durata, per di più di non breve, avente plurime specifiche tecniche.

D'altra parte la stessa appellata BASIC ha richiamato come un aspetto della disciplina intercorsa tra le parti avesse avuto ad oggetto il rilascio di fideiussione a prima richiesta (art. 8.10) e non è stato messo in discussione che tale previsione contrattuale dovesse entrare a fare parte anche del nuovo contratto, al pari della previsione di cause di risoluzione del contratto, così come, stando anche solo ai punti della proposta Armani, non può sfuggire come mancasse la definizione dei tempi e modalità di pagamento del corrispettivo, indicato solo in seguito come pagabile per intero in via anticipata alla conclusione del contratto.

Risulta quindi contraddetta, anche sulla scorta delle modalità di disciplina del pregresso rapporto avente il medesimo oggetto di quello che si andava definendo, la tesi secondo cui i punti indicati da Armani, e ripresi nella comunicazione ex art.10.3, potessero essere autosufficienti nella individuazione del testo da redigere e sottoporre alla firma di BASIC.

Prendendo le mosse da tale premessa valutativa non è destinata ad assumere il rilievo che BASIC vi assegna la circostanza che FISU abbia inserito nel *team sheet* punti diversi e ulteriori rispetto a quelli comunicati in data 3.6.2021, essendo fisiologico che ciò avvenisse per potere giungere alla definizione di un testo complessivamente idoneo a regolare tutte le implicazioni del rapporto.

Infine, traendo le fila di quanto esposto, deve ritenersi censurabile la sentenza impugnata nel passaggio in cui ha ritenuto che l'esercizio del diritto di cui alla clausola ex art 10.3 del contratto del 23.2.2017 da parte di BASIC abbia avuto quale effetto la conclusione di un contratto, parimenti degno di censura il passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che la *denunciatio* fosse di per sé esaustiva e che il *term sheet* del 8.6.2021 abbia ampliato le condizioni contrattuali in violazione del patto di prelazione.

2.Quanto alle domande svolte in primo grado da BASIC in via subordinata rispetto alla domanda principale, la ricostruzione offerta consente altresì di escludere che l'incontro tra la comunicazione di FISU ex art. 10.3 del contratto e l'accettazione del 3.6.2021 di BASIC abbia dato luogo alla conclusione di un preliminare da cui derivi l'obbligo di concludere un contratto definitivo, come prospettato dall'appellata BASIC (p.40 atto di citazione primo grado; p.12 precisazione conclusioni in primo grado; p.91 comparsa costituzione e risposta in appello).

La funzione della comunicazione ex art 10.3, accertata come avente ad oggetto un diritto in favore di BASIC ad essere prescelta quale controparte nelle trattative precontrattuali finalizzate alla conclusione di un nuovo contratto, sulla base di individuati punti essenziali oggetto della proposta di un terzo, osta alla possibilità di ricostruire l'effetto dell'esercizio del diritto da parte di BASIC come originante l'impegno da parte di FISI a concludere il nuovo contratto con la medesima BASIC.

Con la comunicazione formalizzata in data il 27.5.2021 FISI ha inteso adempiere al disposto dell'art 10.3 comunicando a BASIC, una volta instaurate liberamente trattative con i terzi, i punti qualificanti della proposta che il terzo, nella specie Giorgio Armani s.p.a., era andata ad avanzare e che FISI ha ritenuto meritevole di costituire oggetto della comunicazione medesima, avendo fondatamente considerato i punti individuati dal proponente come essenziali per lo sviluppo delle trattative finalizzate alla definizione del nuovo contratto, e non rivisitabili.

Dal suo canto, BASIC ha esercitato la prelazione ed è stata da quel momento individuata come controparte delle trattative che fino allora erano state condotte con terzi.

Non risulta che dopo il 3.6.2021 FISI abbia disconosciuto il diritto a trattare in capo a BASIC e abbia invece proseguito a negoziare con soggetti terzi, nella specie con il proponente Armani.

Il perfezionamento dell'incontro tra la comunicazione ex art 10.3 e l'accettazione di BASIC "*piena e incondizionata*", ha avuto quindi l'effetto di individuare un nucleo essenziale del nuovo contratto, valutato come caratterizzante la proposta del terzo, che le parti si sono impegnate a ritenere definitivamente negoziate e ferme. Il tutto è coerente con la cornice di un procedimento disciplinante la scelta del licenziatario che, escluso il rinnovo nell'arco temporale a ciò deputato contrattualmente, nel tutelare comunque l'interesse del licenziatario in scadenza ad assumere la qualità di controparte "preferenziale" in fase di trattative, consente di introdurre aspetti di competitività in un contesto commercialmente peculiare.

A ciò si aggiunga che, contraddittoriamente con quanto valorizzato giudizialmente, nelle interlocuzioni avviate dal 3.6.2021 in avanti, la stessa BASIC ha fermamente rivendicato la conclusione di un contratto definitivo (tra le altre v. mail del 3.12.2021 doc.15 fasc. I grado FISI).

Risulta pertanto censurabile il passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che una conseguenza della *denunciatio* fosse l'obbligo di preferire BASIC come contraente di un futuro contratto a parità di condizioni, in quanto la preferenza è da riferire come accordata in ordine alle trattative da svilupparsi, e in quanto tale l'obbligazione assunta di FISI è stata adempiuta.

Non è pertanto ricostruibile alcun obbligo alla conclusione di un futuro contratto a carico di FISI per essersi perfezionato un contratto preliminare.

Tantomeno vi sono gli estremi per ritenere che FISI abbia tenuto una condotta contraria a buona fede, doglianza declinata sia in funzione della omessa predisposizione di un testo definitivo, sia in ragione di richieste via via asseritamente più onerose nel corso del rapporto successivo all'esercizio del diritto ex art. 10.3 (p.42 comparsa costituzione e risposta primo grado).

E' pacifico che a seguito dell'esercizio del diritto ex art. 10.3 da parte di BASIC vi sono stati incontri e contatti con cui le parti si sono confrontate su quello che avrebbe dovuto costituire il nuovo accordo, non senza l'emergere di contrasti aventi ad oggetto il perimetro delle condizioni e termini passibili di contrattazione e di formare oggetto di integrazione, avuto riguardo alla invocata, da parte di BASIC, autosufficienza dell'incontro tra la comunicazione ex art 10.3 del contratto e l'esercizio del diritto ivi contemplato a dare luogo ad un contratto vincolante per le parti, così da enunciare infine che “*come ribadito più volte da BASIC, FISI non può imporre a BASIC di accettare richieste sostitutive alle condizioni indicate nell'offerta e per quanto riguarda le richieste aggiuntive da parte di FISI, esse devono essere negoziate tra le parti, considerando che BASIC ha accettato finora tutte le richieste come testualmente indicate da FISI nella Term Sheet dell'8 giugno 2021.*” (doc. 7 fasc. I grado BASIC)

Emerge che in data 30.7.2021 FISI ha preso atto dello stallo in cui erano giunte le negoziazioni, a cui ha fatto seguito a stretto giro il riscontro di BASIC, con cui tale società ha chiesto l'immediato invio della bozza di contratto contenente, “*inter alia*” i termini e condizioni di cui alla proposta del 27.5.2021 (docc.8,9 fasc.I grado BASIC).

Emerge pertanto, come sopra esposto articolatamente, che l'asserito inadempimento da parte di FISI, consistente nel mancato invio di un testo contrattuale da sottoscrivere da parte di BASIC, avrebbe presupposto l'intervenuta compiuta conclusione dell'iter propedeutico al perfezionamento di un accordo, circostanza non verificatasi.

Quanto alla mancata correttezza nella conduzione delle trattative per avere FISI modificato via via l'impianto precontrattuale, avanzando richieste più onerose o aggiuntive rispetto a quelle delineate con la comunicazione del 27.5.2021, trattasi di deduzione contraddetta dalla documentazione in atti.

Partendo dalla premessa della ritenuta necessità di dovere delineare il contenuto del nuovo contratto mediante l'inserimento, “*inter alia*”, delle condizioni e termini essenziali di cui alla proposta Armani richiamata nella comunicazione del 27.5.2021, e l'implementazione delle ulteriori condizioni utili a regolare esaustivamente il rapporto di concessione di diritti di licenza, non è esaustivamente allegato, né provato, che FISI abbia strumentalmente modificato i punti sui quali era stata avviata la trattativa e fatti oggetto del *term sheet* tempestivamente consegnato per le valutazioni della prelazionaria.

In primo luogo, il *term sheet* riporta doverosamente i cinque punti richiamati nella comunicazione del 27.5.2021, contenendo l'indicazione sia dell'importo del corrispettivo che quello per l'investimento in campagna pubblicitaria, l'indicazione di numero e qualità di forniture capi di abbigliamento, l'impegno a prevedere attivazioni in sinergia con FISI in occasione di eventi istituzionali.

Emerge, invero, che dopo la consegna di tale schema di lavoro da parte di FISI, BASIC ha accettato, tanto per iscritto quanto per fatti concludenti, l'avvio delle negoziazioni sui punti contenuti nel *term sheet*, dando seguito anche ad una dichiarazione con cui ha rappresentato “*la piena accettazione da parte di BASICItalia non solo delle condizioni contrattuali di cui alla Vostra comunicazione in data 27 maggio 2021, ma anche di tutte le successive richieste avanzate separatamente, condizioni che BASICItalia non era tenuta ad accettare ma alle quali si è voluto dar risposta positiva al fine di evidenziare come BASIC abbia negoziato con la massima buona fede come risulta anche dalle nostre comunicazioni in data 25 giugno 2021 e 12 luglio 2021*” (doc. 9 fasc. I grado BASIC).

Il punto nodale su cui si sono appuntate le parti appare avere investito in particolare l'individuazione concorde di strumenti di tutela e garanzia per FISU, a fronte di problematiche contenziosi generati nei confronti di altri sponsor della FISU. Invero, già tra i 19 punti contenuti del *term sheet* risulta inserito il punto concernente l'impegno di BASIC a “*garantire, manlevare, tenere indenne FISU rispetto all'esito delle contestazioni già sollevate da AUDI*”, individuando tale impegno come assistito da garanzia a prima richiesta da escutersi a fronte di semplice contestazione di intimazione di pagamento danni o indennizzi (terzo punto *term sheet*), in aggiunta alla garanzia a prima richiesta a garanzia delle obbligazioni di BASIC per l'importo di un milione di euro (punto 19 *term sheet*).

In ultima analisi risulta, da un lato, che i cinque punti oggetto della comunicazione del 27.3.2021 non siano stati modificati, ma tutt'al più specificati per consentirne il concreto adempimento, dall'altro, che i restanti punti sui quali è stato avviato il confronto tra le parti sono stati indicati in sede di *term sheet*, e sono rimasti sostanzialmente invariati nel prosieguo del confronto che ha visto un avvicinamento della posizione delle parti non utilmente conducente, infine, alla definizione di un accordo conclusivo.

Non appare pertanto possibile individuare un recesso senza giusta causa dalle trattative in corso, in quanto risulta che le parti non avessero sin dall'origine convenuto su punti dirimenti, pur diversi da quelli oggetto della proposta Armani, di talchè le trattative non hanno raggiunto uno stadio tale da potere ingenerare il legittimo affidamento sulla sicura conclusione del contratto tra le parti tra cui erano state avviate le trattative. Ciò è ancor più vero ove si consideri che la corrispondenza intercorsa tra le parti segna un mancato avvicinamento delle posizioni assunte dalle parti già dal 25 giugno 2021. Né giova la tesi secondo cui già avere avviato le trattative a seguito dell'esercizio della comunicazione ex art.10.3 possa essere considerata di per sé condizione ingenerante un affidamento nella conclusione di un contratto, esaurendosi la funzione della prelazione nella preferenza accordata a BASIC nella conduzione delle trattative, e non nel sicuro esito positivo.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'individuazione di periodi temporali destinati al rinnovo del contratto, nonché all'apertura della fase sopra qualificata di “*prelazione postuma*” depongono per avere il contratto previsto uno *spatium deliberandi* in favore della controparte del contratto in scadenza utile a consentire in ogni caso l'avvio di ulteriori rapporti destinati a condurre alla definizione di un contratto avente ad oggetto il diritto di licenza in esclusiva del marchio federale.

Viene pertanto ad essere privo del rilievo assegnato dal giudice di prime cure il dato concernente la conclusione di un contratto con Giorgio Armani s.p.a., pacificamente perfezionatosi il 27.6.2022, dopo la scadenza naturale del contratto con BASIC in vigore fino al 30.4.2022.

Non depono nel senso di una violazione della buona fede nelle trattative contrattuali la circostanza che Armani abbia sviluppato le collezioni per le discipline sportive degli atleti FISU, e abbia dato corso ad ordini prima della formalizzazione del contratto, asseritamente già ad aprile, in quanto è circostanza assorbente che già ad ottobre 2021, con il tentativo di mediazione, deve ritenersi definitivamente conclusa la fase precontrattuale che ha interessato FISU, da un canto, e BASIC dall'altro.

Seppure emerge che Armani ha inviato in data 11.6.2021 una nuova offerta migliorativa della prima (doc. 29 fasc. I grado FISU), non risulta che tale ulteriore iniziativa sia stata sollecitata da FISU, o sia stata il frutto di trattative ulteriormente condotte nonostante la comunicazione ex art 10.3. a favore di BASIC. In ogni caso tale offerta migliorativa non ha avuto alcuna incidenza atteso che, dopo l'esercizio

del diritto di prelazione da parte di BASIC, tale società non è stata chiamata a valutare condizioni e termini diversi da quelli puntualizzati nelle more con il *teerm scheet*. Né ha alcuna conducente probatoria l'asserito scambio di messaggistica tra dipendenti, la cui intellegibilità e pregnanza non è stata dettagliata dall'appellata (doc. 72 e ss fasc. I grado BASIC), scambio tra l'altro intervenuto ad ottobre 2021, quando i tempi erano già maturi per l'avviato tentativo di mediazione (doc. 14 fasc. I grado BASIC).

3. Da quanto sopra esposto risultano **assorbiti il terzo e quarto motivo di appello** che investono profili dipendenti dalla ritenuta erronea conclusione del contratto, nonché **il sesto motivo di appello** che investe il passaggio in cui, accertato inadempimento di FISU, si prospetta il risarcimento da quantificarsi all'esito della stagione agonistica.

4. **Il quinto e settimo motivo di appello** che investono l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avanzata da FISU di risoluzione del contratto del 2017 per inadempimento di BASIC, nonché il conseguente risarcimento del danno, sono infondati.

Deve in primo luogo richiamarsi quanto sopra esposto in ordine al fatto che il contratto concluso tra le parti nel 2017, ha avuto scadenza, ai sensi dell'art 10.1, con il compimento della stagione agonistica 2021/2022, e cioè in data 30.4.2022. Non consta che in questo periodo vi siano state contestazioni specifiche in ordine ad inadempimenti posti in essere da BASIC nello svolgimento del rapporto, né è specificatamente allegato il criterio adottato per giungere alla commisurazione del preteso danno nella misura di 12 milioni di euro, posta di danno la cui individuazione in tale misura ha costituito oggetto di reiterazione anche negli scritti conclusivi in appello.

In sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado FISU ha allegato che *“nel corso dell'esecuzione del contratto, accadeva che la BASIC procedesse alla produzione e commercializzazione dei Prodotti Replica con apposto il marchio AUDI, pur in assenza dell'autorizzazione da parte di quest'ultima, del Gruppo VGI e della FISU e, in ogni caso, in mancanza della previa sottoscrizione della separata scrittura BASIC-AUDI AG (che in effetti non è mai stata sottoscritta) e perciò in difetto della autorizzazione a tal fine prevista dalle predette disposizioni contrattuali. Per l'effetto, BASIC si rendeva inadempiente rispetto agli obblighi sulla stessa incombenti in relazione al mancato rispetto delle condizioni alle quali il Contratto subordinava l'esercizio del diritto alla produzione e commercializzazione dei Prodotti Replica”*.

In particolare ha invocato il disposto dell'art. 4.5.3 del contratto che dispone che *“anche per i Prodotti Replica si applica la procedura di approvazione da parte della Federazione di cui all'allegato 7 e la società (i.e. BASIC) si impegna a manlevare FISU da ogni responsabilità economica derivante dal mancato rispetto di tale procedura da parte della società”* nonché l'art. 4.1.3 avente ad oggetto l'impegno di BASIC ad esercitare i propri diritti contrattuali in maniera tale che mai potesse essere recato direttamente o indirettamente pregiudizio morale e materiale alla Federazione, nonché nel rispetto degli altri eventuali accordi sottoscritti dalla Federazione con gli altri sponsor, richiamando infine l'art. 11.1, che tra le clausole di risoluzione del contratto prevede la mancata ottemperanza, da parte di BASIC, delle previsioni di cui all'art. 4.5 relative all'apposizione dei marchi degli sponsor della Federazione sui Prodotti Replica.

Sul piano probatorio FISI ha allegato altresì che l'enunciazione della circostanza da parte di BASIC, nel proprio atto di citazione, di aver avviato innanzi al Tribunale di Torino un contenzioso nei confronti di AUDI, altro sponsor di FISI, titolare dei marchi AUDI, al fine di accertare il proprio diritto di produrre e commercializzare i Prodotti Replica, nonostante la mancata autorizzazione da parte di AUDI, e comunque nonostante il mancato ottenimento di autorizzazione ai sensi del contratto, avrebbe reso evidente l'inadempimento di BASIC per avere tale società prodotto e commercializzato i Prodotti Replica in mancanza di una specifica autorizzazione da parte di AUDI.

Al di là della dubbia valenza confessoria ancorata alla dichiarazione in un contenzioso in corso, di cui si sconosce tra l'altro l'esito, dai documenti utilizzabili valorizzati da FISI (docc.8,10,11,13,14 fasc.I grado FISI) emerge come la vicenda si inserisse nel contesto della produzione e consegna prodotti replica, oggetto dell'allegato 7 al contratto del febbraio 2017, coinvolgendo i rapporti tra BASIC e AUDI, soggetto con il quale BASIC avrebbe dovuto sottoscrivere un accordo separato. FISI, seppure fosse sempre stata tenuta aggiornata sugli sviluppi dei rapporti tra le due società, si è dichiarata estranea a rapporti diretti con Audi (doc. 14 richiamato) sicché non è stato compiutamente allegato in che termini la vicenda, a cui FISI è rimasta estranea, possa avere conseguenze economiche o giudiziarie per quest'ultima.

Il ritardo nella consegna delle tute da gara dello skeleton per la stagione agonistica 2021/2022 (punto 13 (ii) della propria comparsa di costituzione e risposta), che è ammesso essere consistito nella intervenuta consegna 16 giorni dopo rispetto alla data pattuita del 2 novembre 2021, non è contraddetto sia dipeso da richieste di modifiche da parte degli atleti FISI intervenute soltanto nel settembre 2021, circostanza confermata dal fatto che, seppure fosse prevista all'art 11.4 del contratto del 2017 una penale per ciascun giorno di a partire dal decimo giorno successivo alla scadenza della fornitura, non vi è stata alcuna attivazione della penale per i sei giorni suscettibili di costituire contestazione, non essendo neppure stata allegata la inapplicabilità delle penali utile a consentire il risarcimento del danno ulteriore.

Le medesime considerazioni vanno estese al lamentato ritardo della seconda fornitura delle tute da gara destinate allo sci alpino, prevista per la data 27 ottobre 2021, consegnata tra il 3 e l'8 novembre 2021 (docc. 27, 28 29 FISI), ossia non oltre 7 giorni lavorativi rispetto al termine concordato.

Quanto alla presunta non puntuale consegna del materiale tecnico e delle proposte di "lay out" (consistente nella veste/ disposizione grafica che doveva comparire sul predetto materiale), destinato all'utilizzo in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2021, non è stato contraddetto che durante le Olimpiadi gli atleti sono stati tenuti ad indossare esclusivamente il materiale fornito dal CONI, essendo stata prevista nel contratto del 2017 un'espressa esclusione in merito (art. 5.3 del contratto medesimo).

5. Da quanto esposto risulta che la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che, nonostante l'adempimento da parte di FISI dell'art.10.3 del contratto del 2017, mediante la comunicazione dei termini e condizioni essenziali della proposta proveniente dal terzo, e l'esercizio del diritto di prelazione ivi contemplato da parte di BASIC, non è stato concluso alcun contratto tra FISI e BASIC,

né definitivo, né preliminare. Ne deriva il rigetto di tutte le domande proposte da BASIC nei confronti di FISI, anche di quelle subordinate che investono il dedotto pregiudizio per non essersi FISI conformata al rispetto del principio di buona fede in sede precontrattuale.

L'appello avanzato da FISI è invece infondato avuto riguardo alla domanda di risoluzione del contratto del 2017 per inadempimento di BASIC, ed al conseguente dedotto risarcimento del danno.

La riforma della sentenza comporta l'assorbimento dell'**ottavo motivo di appello**.

6. In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/ 2021 ,Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337).

Nel caso in esame, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio di merito, nonché dei giudizi cautelari svolti nella fase del primo e del secondo grado, in ragione della soccombenza reciproca, atteso che, come si è detto, all'esito del gravame, tutte le domande proposte da BASIC vengono ad essere respinte, al pari delle domande di risoluzione e risarcimento proposte da FISI nei confronti della società appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.14114/ 2023, pubblicata il 22.2.2023, ogni diversa e contraria istanza disattesa, così provvede

- 1) in riforma parziale della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte da BASICITALIA s.p.a. nei confronti di FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
- 2) compensa tra le parti integralmente le spese di lite del primo e secondo grado, nel giudizio di merito e nei giudizi cautelari.

Così deciso in Milano il giorno 13 giugno 2024.

Il Consigliere est Roberta Nunnari

Il Presidente Francesca Maria Mammone

